

# Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

**"PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE E IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2) (LOTTO UNICO DI GARA)."**

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

# 11

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 2 Punto i) Obbligo di non addebitare commissioni per fidejussioni poste a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento. Il suddetto impegno risulta assumibile da parte di un Istituto di credito in quanto incompatibile con la necessità di accompagnare un determinato prodotto con una garanzia fidejussoria che come tale ha un costo.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Si tratta di servizio meramente accessorio ed eventuale che le AA.SS.LL., alla luce dell'analisi storica degli ultimi anni, si sono trovate raramente nella necessità di richiedere. Inoltre, in considerazione del volume complessivo dell'attività garantita, si ritiene che i costi relativi a tale servizio accessorio siano comunque remunerati.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 10

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 2 Punto K) - Fornitura Gratuita di N°2 Cassette di Sicurezza. Valgono le stesse considerazioni fatte per i servizi di ritiro e consegna gratuita della corrispondenza e di rifornimento di contante delle macchinette per il pagamento dei Ticket. Tutti questi servizi non possono essere effettuati dal Cassiere Gratuitamente.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Si conferma quanto previsto dal Capitolato in merito alla gratuità di n° 2 cassette di sicurezza da considerarsi servizio accessorio attivabile solo su eventuale richiesta.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 9

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 2 punto S) del Capitolato Tecnico. Impegno a riconoscere per gli incassi su piazza e fuori piazza la valuta in giornata. La suddetta norma non distingue tra le diverse tipologie di strumenti di pagamento. Ne deriva che è impossibile attribuire la valuta in giornata a prescindere dallo strumento di accredito prescelto (es. assegno fuori piazza non potrà avere valuta in giornata).

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** La norma non si riferisce, chiaramente, agli assegni. Per l'incasso degli assegni dentro e fuori piazza dovranno essere rispettati i tempi previsti dalla legislazione vigente.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 8

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 2 punto N. - Obbligo di curare il ritiro e la consegna della documentazione connessa all'espletamento del Servizio. A seguito della reintroduzione del regime di tesoreria unica, i suddetti servizi non sono più forniti dal tesoriere ma sono svolti a cura e spese dell'Ente.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Si conferma quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, art. 2, punto n) con oneri a carico del Tesoriere per la ricezione quotidiana della documentazione presso la sede del Tesoriere. Precisazioni art. 2, punto n): obbligo del Tesoriere di curare la ricezione quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio, dedicando, a tale attività, proprio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'ASL. Si sottolinea che il trasferimento cartaceo dei documenti si ridurrà per effetto dei processi di informatizzazione.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 7

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 4 - Durata dell'appalto "L'azienda sanitaria si riserva la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile all'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, qualunque momento prima della naturale scadenza del medesimo, con semplice preavviso di 60 giorni, ..... La suddetta disposizione attribuisce un potere di carattere "leonino" all'Ente nei casi espressamente previsti, senza prevedere la medesima possibilità in capo all'Aggiudicatario.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** In merito al presente quesito si fa rinvio al precedente chiarimento n° 5, chiarendo che i casi di recesso anticipato, previo preavviso, contemplati dall'art. 4 del Disciplinare di gara-CSA, di seguito riepilogati: -"qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla A.S.L. o la soppressione dei relativi servizi; -per effetto di Convenzioni Consip S.p.A. o Centrali di Committenza regionale relative a forniture oggetto del presente Capitolato, alle quali le ASL sono obbligate ad aderire ai sensi della normativa vigente; -qualora intervengano disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative di Enti sovraordinati alle Aziende committenti, che dispongano e/o obblighino le medesime ad aderire a Convenzioni centralizzate a livello regionale", concernono, tutti, casi (eventuali) di natura eccezionale, che, per ragioni non dipendenti, in modo esclusivo, dalla volontà di questa Stazione Appaltante, costituiscono, di fatto, obblighi di ottemperanza, da parte della ASL, a ordini e/o disposizioni di Autorità alla stessa sovraordinata. Per quanto attiene, poi, alle condizioni contrattuali, in generale, restano ferme le disposizioni previste in materia di "quinto d'obbligo", ovvero alla previsione di Legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un Contratto, l'Appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dalla Stazione Appaltante, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (in aumento o in diminuzione) a fronte del solo pagamento delle maggiori prestazioni eseguite, senza che la Ditta appaltatrice possa sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità (art. 11 del R.D. n° 2440 del 18/11/1923) .

**Tipo risposta** PUBBLICA

**# 6**

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 38 Punto 1 del Disciplinare e Capitolato Speciale. Le penali applicate in caso di inadempimento contrattuale appaiono particolarmente esose e aleatorie nella loro modalità di applicazione. In partilare la possibilità di applicare l'1% sull'importo accreditato con ritardo, rischia di generare una penale il cui tasso di interesse potrebbe essere difficilmente conciliabile con i tassi usurari attualmente previsti qualora il tasso debba intendersi su base giornaliera e non annua. La norma del Capitolato non specifica inoltre alcuna esimente in caso di accredito tardivo non dovuto a colpa addebitabile al cassiere.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** La misura e le modalità di applicazione delle penali è disciplinata dal Regolamento (D.P.R. n°207/2010) di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n° 163/2006, che espressamente prevede, al comma 3, dell'art. 145, che "per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento ..... in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiori al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo....". Ciò premesso, la misura stabilita nel Capitolato Speciale rientra nei limiti fissati dalla predetta vigente normativa, e non risulta in alcun modo aleatoria, poiché, è la stessa Legge che stabilisce la gradualità della misura applicativa della penale, in funzione delle conseguenze più o meno gravi dell'eventuale inadempimento. Si specifica, infine, che, nell'eventualità di "accredito tardivo non dovuto a colpa addebitabile al cassiere" quest'ultimo si dovrà considerare esentato da qualsiasi responsabilità, purché allo stesso non imputabile.

**Tipo risposta** PUBBLICA

**# 5**

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 4 - Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale - Ultimo Capoverso Appare sproporzionato il potere attribuito all'Ente di ottenere l'applicazione delle eventuali condizioni migliorative previste da gare centralizzate indette dalla Regione Sardegna o dalla Consip. L'impegno richiesto al concorrente, fin dalla fase di partecipazione alla gara, di accettare una simile clausola non consente allo stesso di formulare un'offerta coerente con la propria struttura di costi in quanto la stessa potrebbe essere messa in crisi in qualsiasi momento in costanza di contratto. In luogo dell'obbligo di accettare tale repricing, sarebbe auspicabile semplicemente la possibilità di risolvere il contratto in capo all'aggiudicatario.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** La disposizione in oggetto trova applicazione nell'oramai ampia normativa emanata in materia di razionalizzazione della spesa pubblica nell'acquisto di beni e servizi che ogni Pubblica Amministrazione è obbligata a rispettare, pena l'applicazione di sanzioni, anch'esse previste nel corpo delle anzidette disposizioni normative. A tal fine, di seguito si riporta apposito stralcio del D.L. n° 95/2012 convertito in Legge n° 135/2012, e del D.L. n° 66/2014: -stralcio dell'art. 15, Legge n°135/2012....." Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture; -stralcio dell'art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. n° 66/2014 "In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".

**Tipo risposta** PUBBLICA

**# 4**

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 23 Capitolato - Sistemi automatici di incasso dei Ticket Sanitari "Il Cassiere sarà tenuto, nell'ambito della gestione tramite sistemi automatici delle somme incassate a titolo di ticket sanitari, a dare la propria disponibilità alla predisposizione delle somme liquide necessarie per il ripristino dei rendi resto". Normalmente tale attività è svolta a cura e spese dell'Ente e non del cassiere.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Il ripristino materiale delle casse automatiche è eseguito da addetti individuati dalle AA.SS.LL. o da dipendenti da Ditta esterna aggiudicataria del noleggio delle casse automatiche. Ciò che si richiede nel Capitolato al Tesoriere è la disponibilità a fornire a tali addetti i tagli previsti dalle macchine automatiche relativamente al resto da rendere.

**Tipo risposta** PUBBLICA

**# 3**

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 24 del Capitolato - Specifiche gestione del Servizio - Ultimo capoverso "Gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti degli enti, inerenti agli ordinativi di incasso e pagamento secondo la normativa vigente, sono a carico degli stessi e formano oggetto eventualmente di separata contrattazione col Tesoriere" Normalmente il punto relativo alla conservazione sostitutiva è previsto all'interno del Bando di gara per l'affidamento del Servizio di cassa anche solo limitatamente al compenso dovuto al cassiere per la conservazione di ciascuna disposizione di incasso e pagamento. Viene quindi devoluta alla conclusione di un separato accordo la disciplina degli ulteriori aspetti. Tutto ciò premesso, anche al fine di permettere una migliore concorrenza tra i partecipanti alla gara, prevedere un punto di offerta dedicato al costo per la conservazione sostitutiva di ciascuna disposizione di incasso e pagamento.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Le AA.SS.LL. procederanno secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ed in particolare, ai sensi dei recenti D.M. 17 giugno 2014 e D.P.C.M. 13 novembre 2014, quest'ultimo concernente "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n° 82/2005. Si conferma che gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti d'incasso e degli ordinativi di pagamento saranno a carico delle AA.SS.LL. committenti, sia nel caso di gestione diretta, sia nel caso di gestione esternalizzata.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 2

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 23 Capitolato - Gestione dei Ticket sanitari - POS Fisici "Il Tesoriere assume l'obbligo di fornire alle ASL, predisporre, configurare e mantenere....." Occorre chiarire se il suddetto punto debba intendersi come onere per il concorrente di farsi carico dell'eventuale "cablaggio" di rete dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature POS. Normalmente infatti tali costi non sono sostenuti dalla stazione appaltante e non dal concorrente.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** In linea di massima i locali sono cablati. Se dovesse esistere qualche punto in cui non esiste il cablaggio, la ASL si farà carico di sostenere i relativi oneri.

**Tipo risposta** PUBBLICA

# 1

**Data richiesta** 03/02/2015

**Richiesta** Art. 2 Punto U del Capitolato: POS Virtuale: "La Predisposizione, la configurazione e la manutenzione del POS Virtuale sono eseguite dal Tesoriere senza l'addebito di alcun onere a carico della ASL". Occorre chiarire cosa si intende per configurazione, predisposizione e manutenzione della procedura. In particolare è necessario capire se il suddetto punto comporti l'impossibilità di richiedere un canone mensile quale corrispettivo del servizio prestato, nonché commissioni sul transato.

**Data risposta** 12/02/2015

**Risposta** Non è prevista nel Capitolato la corresponsione di canoni mensili né di commissioni sul transato a carico della ASL. L'unica commissione prevista è a carico dell'Utilizzatore secondo quanto stabilito dal Capitolato.

**Tipo risposta** PUBBLICA